



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO E DEL COMPONENTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 Rappresentanze da eleggere

1. Tra il centoventesimo ed il sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato con decreto del Rettore sono indette le elezioni per la nomina di:
 - tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera d) dello Statuto;
 - un componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettera e) dello Statuto.
2. Le operazioni elettorali dovranno concludersi prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, in tempo utile per consentire la costituzione dell'Organo.

Art. 2 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che, alla data di svolgimento delle elezioni sia in servizio presso l'Università di Parma.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i dipendenti in aspettativa e/o congedo.
3. È escluso dall'elettorato attivo il personale, che alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelatamente.
4. L'elenco nominativo degli elettori è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni.
Gli elenchi dei votanti sono aggiornati fino al giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

Art. 3 Elettorato passivo per i rappresentanti in Senato Accademico

1. L'elettorato passivo per il Senato Accademico spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.
2. E' escluso dall'elettorato passivo il personale, che alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelatamente.
3. Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore che potrà disporre per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.
Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.
4. L'elenco nominativo dell'elettorato passivo è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può presentare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni.
5. Le candidature sono presentate nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di indizione. La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.
I competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane verificano il possesso dei requisiti di candidabilità sopra indicati; entro due giorni dalla comunicazione del riscontro degli uffici è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia entro tre giorni.

Art. 4 Elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione

1. L'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.
2. E' escluso dall'elettorato passivo il personale che, alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelatamente.
3. L'elenco nominativo dell'elettorato passivo è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area

Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può presentare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni.

4. Per la scelta del componente del personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico con propria deliberazione emana un avviso pubblico per acquisire le candidature specificando il termine entro cui debbano essere presentate al Rettore e, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge 240/2010 come previsto dall'art. 6 comma 4 lett. b) del Regolamento Generale

di Ateneo.

Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore che potrà disporre per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature al fine di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.

Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

Art. 5 Indizione e convocazione

1. Le elezioni per la scelta dei rappresentanti nel Senato Accademico e per la scelta del componente interno nel Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico sul sito informatico di Ateneo.
2. L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale.
3. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.

Art. 6 Commissione elettorale centrale

1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario appartenente al personale tecnico amministrativo.
2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni

sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.

3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati.
4. Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione.
5. Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 7 Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo uno dei quali, di norma il componente con maggiore anzianità anagrafica, assume le funzioni di Presidente e un Segretario designato dal Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 8 Svolgimento delle operazioni di voto

1. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori, redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
2. Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.
3. L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente ufficio della preposta Area Dirigenziale, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio.

5. I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.
6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio. Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento del nominativo dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.
7. Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.
8. L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può chiedere una nuova scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale. Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
9. Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.
10. terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
11. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale del seggio elettorale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.
12. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale; i plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento per il processo elettorale.

Art. 9 Nomina

1. Per la rappresentanza in Senato Accademico, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l), della legge n. 240/2010.
2. Per il componente in Consiglio di Amministrazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l), della legge n. 240/2010.
3. Il personale tecnico amministrativo eletto in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore per quattro anni.

Art. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.
2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai regolamenti interni d'Ateneo.
3. Per ogni procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, nelle more della completa digitalizzazione dei processi elettorali, il relativo Regolamento elettorale verrà integrato dal manuale operativo della procedura informatica. Specifiche e motivate soluzioni organizzative potranno essere adottate in ragione di evidenti esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche prevedendo lo svolgimento contestuale di più processi elettorali.
4. All'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo, che contiene le norme che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e per la individuazione del componente del personale tecnico amministrativo del Consiglio di Amministrazione, il presente Regolamento elettorale cessa di avere efficacia.